



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 30

del 27/04/2006

O G G E T T O

Servizio di brokeraggio assicurativo. Approvazione capitolato speciale d'appalto.

L'anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con Decreto Prefettizio 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- con deliberazione n.166 del 23.03.2000 venne approvato il capitolato speciale ed il bando di gara di appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni, rinnovabile per uguale periodo;
- con determinazione dirigenziale n. 62 in data 11.05.2000 del Settore Economico Finanziario venne aggiudicata all'ATI "ANTARES srl - MARSH spa" la procedura di gara;
- l'affidamento del servizio venne formalizzato con contratto rep. N. 6762 in data 5 ottobre 2000 dando atto nello stesso che il servizio aveva avuto comunque inizio con decorrenza dal 11 maggio 2000, data di esecutività della determinazione di aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. 73 in data 30 maggio 2003 dell'U.O. Appalti, per delega del Settore Economico finanziario, il contratto venne rinnovato per ulteriori anni tre;
- È prossima quindi la scadenza del contratto al 11 maggio 2006;
- Si rende conseguentemente necessario approvare il nuovo capitolato contenente le modalità di effettuazione del servizio,

Tutto ciò premesso,

Visto il nuovo capitolato speciale di appalto;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno approvare il citato capitolato;

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico, dal Capo Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. Approvare il nuovo capitolato speciale di appalto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Demandare al Settore Appalti e Contratti la predisposizione degli atti di gara.
4. Dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
5. Nominare responsabile del procedimento il dott. Enzo Tangari, Capo Settore Appalti e Contratti;
6. Inviare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento, al Settore Appalti ed al Capo Settore Economico-Finanziario;
7. nelle more della definizione della procedura di gara, di prorogare sino al 31.12.2006 il contratto rep. N.6762, tuttora vigente con la ditta Antares srl, salvo anticipata cessazione qualora si pervenga all'aggiudicazione della nuova gara prima di tale data.



COMUNE DI MOLFETTA

BANDO DI GARA

RELATIVO AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Il Comune di Molfetta indice gara, a mezzo di pubblico incanto, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a un soggetto regolarmente iscritto all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi del R.D. 827/24 e D. Lgs. 157/95 e s.m.i..

Durata dell'incarico: cinque anni. Detto servizio sarà affidato ai patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel Capitolato speciale per l'affidamento allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata ai prestatori di servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per i quali sussistano, se del caso anche in capo ai propri amministratori e/o legali rappresentanti, i seguenti requisiti, a pena d'esclusione:

- a) regolare iscrizione al registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto sociale attestante sia l'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa, sia l'esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;
- b) regolare iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005, da almeno tre anni;
- c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, né insussistenza a proprio carico di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di stato di sospensione dell'attività commerciale;
- d) insussistenza, nei propri confronti, di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- e) regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- g) regolarità, qualora ad esse assoggettati, rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;
- h) applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti C.C.N.L della categoria e della zona;
- i) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed avvenuta nomina del medico competente ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera o) del D.Lgs n. 626/94;
- j) insussistenza del ricorso a piani individuali di emersione, ovvero conclusione del relativo periodo di emersione, ai sensi della Legge n. 383/2001;
- k) insussistenza di sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio;

- l) insussistenza di rapporti riconducibili a quelli di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara;
- m) piena conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le norme e prescrizione di cui ai documenti tutti di gara;
- n) regolare possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 5, lett. g), della Legge n. 792/1984 e s.m.i. di almeno € 2.500.000,00
- o) annoverare tra i propri Clienti almeno 10 Enti pubblici alla data della pubblicazione del presente bando.
- p) aver intermediato premi assicurativi nel corso dell'ultimo triennio per almeno € 1.000.000,00.
- q) Possesso della Certificazione di Qualità.

Con riferimento al ricorso all'Istituto del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (di seguito ATI) non potranno in ogni caso partecipare Imprese, contemporaneamente presenti in più di un raggruppamento né potranno partecipare come singole le Imprese che partecipino anche quali componenti di un raggruppamento.

Ai fini della partecipazione alla gara da parte delle ATI, si specifica che tutte le imprese costituenti l'ATI devono essere, **a pena di esclusione dalla gara**, in possesso di tutti i requisiti contrassegnati dalle lettere dalla a) alla n) e dalla lettera q) come sopra indicati. I requisiti di cui alle lettere o) e p) devono essere posseduti in maniera cumulativa dall'ATI nel senso che, ad esempio, nel caso di ATI costituita da due soggetti uno è in possesso in pieno del requisito o) e l'altro soggetto è in possesso del requisito p); essenziale è che con il requisito o) posseduto al 100% da un soggetto ed il requisito p) posseduto al 100% dall'altro dei due soggetti l'ATI dimostri di possedere i due requisiti.

Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati potrà essere attestato mediante ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all'art. 76 dello stesso d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ovvero attraverso la presentazione delle relative certificazioni e/o attestazioni; l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

2) DIVIETI

Conformemente alla segnalazione dell'ANTITRUST AS251 del 30/01/2003 (Bollettino n. 5 2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'Amministrazione da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in A.T.I.- di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici (lett. o) e p) di cui al precedente art. 1) di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del A.T.I. così composto.

3) FORMA E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti singoli o associati dovranno presentare istanza di partecipazione contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Art. 1) . La domanda di cui sopra, deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'Impresa che la rappresenta o da un procuratore speciale (in tal caso, oltre al documento di riconoscimento del sottoscrittore, sarà necessario allegare anche una copia conforme della relativa procura).

4) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/OFFERTA

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno _____ 2006 ore 12.00 al protocollo dell'Ente un plico chiuso debitamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi, recante sul frontespizio la scritta "Gara per l'affidamento del servizio relativo al Broker

assicurativo” intestato a Comune di Molfetta Via Carnicella, 70056 Molfetta (Ba) contenente, a pena di esclusione i seguenti ulteriori due plichi anch’essi firmati sui lembi e sigillati con ceralacca:

1. Plico con la dicitura “ Busta A - Documenti” contenente:

- a) Istanza di partecipazione
- b) Copia del capitolato d’appalto sottoscritto per accettazione su ogni pagina;

2. Plico con la dicitura “Busta B - Offerta” contenente:

Progetto tecnico redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità dell’Art. 8 del Capitolato Speciale e sottoscritta nell’ultima pagina dal Legale Rappresentante.

Il recapito del plico resta a esclusivo carico e rischio del mittente.

5) PROCEDURA DI GARA

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Comune.

L’apertura delle offerte avrà luogo presso la Sala della Giunta Comunale alle ore _____ del giorno _____, in seduta pubblica alla quale i Legali Rappresentati delle Imprese concorrenti o persona delegata potranno partecipare.

Nella predetta data, la Commissione procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A) presentata ed alla relativa ammissione degli offerenti alla gara.

L’apertura delle buste contenenti l’offerta (Busta B) delle Imprese ammesse alla gara e la conseguente valutazione, verrà effettuata in seduta riservata dalla predetta Commissione. I punteggi attribuiti a ciascun offerta verranno comunicati alle ditte concorrenti in apposita seduta pubblica, e nella medesima seduta si procederà all’aggiudicazione provvisoria.

Nel corso dell’esame delle offerte la Commissione avrà la facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di poter meglio valutare le stesse.

L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della stessa.

Il Comune si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta soddisfacente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di non assegnare il servizio, a proprio insindacabile giudizio, qualora le offerte siano giudicate non idonee e/o non rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altro.

6) TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675, si precisa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.

7) ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune si riserva, con decisione motivata, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara. Inoltre, il Comune potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara.

A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e preclude la possibilità di partecipare a qualsiasi altra gara futura,

8) ACCESSO AI DOCUMENTI DGARA

I documenti di gara (bando e relativi allegati) sono disponibili presso il Comune di Molfetta

Responsabile del procedimento

COMUNE DI MOLFETTA

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

ART. 1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio Professionale di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Molfetta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 2) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Molfetta supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Analisi dei rischi in capo al Comune di Molfetta e delle relative coperture assicurative.
- b) Predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze.
- c) Collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle gare d’appalto.
- d) Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo.
- e) Collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico.
- f) Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Molfetta dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato.
- g) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto.
- h) Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente.
- i) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi.
- j) Rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo.
- k) Segnalazione preventiva dei premi dovuti.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Molfetta, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO

L’Incarico, di durata triennale, avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Dalla data di decorrenza dell'Incarico il Broker Aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, indicato al punto 2).

L'Incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

ART. 4 COMPENSI DEL BROKER

Tutte le prestazioni fornite dal Broker sono a titolo non oneroso per l'Amministrazione, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative dell'Amministrazione.

ART. 5 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Amministrazione.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune da parte sua si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Molfetta, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Molfetta ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

ART. 7 PREROGATIVE DEL COMUNE

Resta di esclusiva competenza del Comune di Molfetta:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART 8 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per determinare la graduatoria tra i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Bando di Gara ed ammessi alla fase di valutazione delle offerte, si procederà alla valutazione del seguente **“Progetto Tecnico”** esperimento di detta fase così come segue..

Il Progetto Tecnico dovrà essere costituito da tanti capitoli quanti sono gli elementi di valutazione rappresentati nella tabella di seguito indicata .

Per ognuno dei concorrenti, singoli o raggruppati in ATI, in regola con le precisazioni stabilite nel bando, la Commissione avrà a disposizione fino ad un **massimo di 100 punti**, che potrà attribuire esclusivamente nei modi qui di seguito specificati.

Il progetto Tecnico dovrà essere sottoscritto all'ultima pagina dal rappresentante della Società o, in caso di ATI, dai rappresentanti di ciascuna delle società associate.

| | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Max Punti |
|---|--|------------------|
| A | Relazione tecnica che descriva le modalità operative per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico. | 15 |
| B | Numero degli addetti impegnati direttamente nella struttura che sarà dedicata all'ente, con la specificazione delle professionalità tecniche, dei relativi ruoli e funzioni all'interno della struttura: | 10 |
| C | Ufficio Operativo | 05 |
| D | Anzianità di iscrizione all'Albo | 10 |
| E | Indice di merito tecnico del concorrente inteso come esperienza svolta nel settore pubblico rispetto al totale, nell'ultimo esercizio finanziario/bilancio chiuso ed approvato | 15 |
| F | Elenco Enti pubblici gestiti alla data di presentazione dell'offerta, diversi da quelli di cui al punto H) | 20 |
| G | Indice di specializzazione tecnica del concorrente inteso come esperienza svolta nel settore Enti Locali rispetto al settore Enti Pubblici, nell'ultimo esercizio finanziario/bilancio chiuso ed approvato | 05 |
| H | Elenco Enti Locali gestiti alla data di presentazione dell'offerta | 20 |
| | TOTALE | 100 |

Il punteggio per l'elemento A) sarà assegnato a ciascuna relazione tecnica in forma discrezionale dalla commissione di gara appositamente costituita; **La relazione, a pena di esclusione, non potrà eccedere le 30 pagine in formato A4**

Il punteggio per l'elemento B) sarà attribuito come segue:

- Punti 10 per 15 e più addetti
- Punti 5 fino a 10 addetti
- Punti 1 fino a 5 addetti

Il punteggio per l'elemento C) sarà attribuito come segue:

Presenza di un ufficio operativo con personale dipendente

- Punti 5 nella Provincia di Bari
- Punti 3 nella Regione Puglia
- Punti 1 per la disponibilità ad aprirne uno entro 30 gg dall'aggiudicazione

Il punteggio per l'elemento D) sarà attribuito come segue:

- Punti 1 per ogni anno di iscrizione all'albo superiore ai tre richiesti come requisito di ammissione

Il punteggio per l'elemento E) sarà attribuito come segue (Premi Enti Pubblici / Premi Totali)*100:

- Punti 01 per una percentuale da 0 fino a 20
- Punti 05 per una percentuale oltre 20 e fino a 40
- Punti 10 per una percentuale oltre 40 e fino a 60
- Punti 15 per una percentuale oltre 60

Il punteggio per l'elemento F) sarà attribuito come segue:

- Punti 0,2 per Ente Pubblico gestito

Il punteggio per l'elemento G) sarà attribuito come segue (Premi Enti Locali/ Premi Enti Pubblici)*100:

- Punti 01 per una punto percentuale di rapporto

Il punteggio per l'elemento H) sarà attribuito come segue:

- Punti 0,2 per ogni Ente Locale gestito, fino a 100 Enti Pubblici, e pertanto fino a un massimo di 20 punti;

Per l'attribuzione del punteggio ai concorrenti partecipanti in A.T.I. si prenderà in considerazione la sommatoria dei dati., per l'elemento A) sarà assegnato un punteggio unico alla relazione presentata dall'ATI.

ART. 9 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico avrà inizio a seguito di comunicazione scritta da parte del Comune.

ART. 10 CONTROVERSIE

Su accordo delle parti, la soluzione di eventuali controversie sorte tra l'Amministrazione e il Broker circa l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare o della futura convenzione, qualora non siano compatibili in via amministrativa, è affidata al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, Presidente del Tribunale di Trani
Qualora non si addivenisse all'arbitrato, è competente il foro di Trani.

ART. 11 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di incarico, bando e disciplinare di gara, si fa riferimento al D. Lgs. 157/1995 integrato dal D. Lgs. 65/2000, alle norme del Codice Civile in materia di contratti, ed alle norme vigenti in materia.

IL BROKER

IL COMUNE DI MOLFETTA